

# Dott. LUIGI MONTANARI

Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via M. Pescatore 13 - Cirié (TO)

Cirié, 18/05/2020

Spett.le Istituto Scolastico

**C.A. Datore di lavoro**

**OGGETTO: Indicazioni Medico Competente per gestione sorveglianza sanitarie e gestione soggetti "fragili" in relazione ad attuale situazione emergenziale legata all'epidemia di COVID-19 e reintegro lavorativo di lavoratori guariti da pregressa infezione.**

*A causa del tumultuoso evolvere dei vari aspetti inerenti la pandemia da SARS-CoV-2 ed in particolare delle nostre conoscenze scientifiche, **questo documento deve considerarsi in continuo divenire.***

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di **visite mediche** ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere **garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)* WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.**

**Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).**

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria **dovranno essere privilegiate** le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- **la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;**
- **la visita medica su richiesta del lavoratore;**
- **la visita medica in occasione del cambio di mansione;**
- **la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.**

Per quanto concerne la **visita medica in occasione del cambio della mansione** (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

Come specificato nel Protocollo condiviso (14 marzo 2020 e 24 aprile 2020), alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di **fragilità** ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

# Dott. LUIGI MONTANARI

Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via M. Pescatore 13 - Cirié (TO)

Come riportato nell'art.88 del decreto rilancio del 13/05/2020 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".


In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; **i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie** (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), **attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c.** (c.d. visita a richiesta del lavoratore), **corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.**

La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona "fragile" ed è quindi questi che si deve fare parte attiva.

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19. L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.  
Altro importante fattore è la presenza di più patologie (comorbidità).

Inoltre la "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza oppure non è aggiornato.

Le indicazioni procedurali sono riepilogate nel diagramma seguente:



# Dott. LUIGI MONTANARI

Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via M. Pescatore 13 - Cirié (TO)

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

La seguente tabella riporta le numerose ipotesi, in relazione al COVID-19 che si stanno presentando al Medico Competente.

Mai sintomatici	Protocollo di sicurezza anti-contagio DPI per rischio medio (contatto con altri)
Ex Covid +	Hanno praticato due tamponi con esito negativo Protocollo di sicurezza anti-contagio DPI per rischio medio (contatto con altri)
Contatti stretti Ex sintomatologia franca Tampone mai eseguito	Devono aver praticato due tamponi con esito negativo Protocollo di sicurezza anti-contagio DPI per rischio medio (contatto con altri)
Contatti stretti Mai sintomatici Tampone mai eseguito	Hanno terminato il periodo di sorveglianza attiva Protocollo di sicurezza anti-contagio DPI per rischio medio (contatto con altri)
Né ex-Covid né contatti stretti Ex sintomatologia franca Tampone mai eseguito	Hanno terminato il periodo di sorveglianza attiva Protocollo di sicurezza anti-contagio DPI per rischio medio (contatto con altri)

## Bibliografia

- 1) **Circolare del Ministero della salute** n. 14915 del 29 aprile 2020: "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".
- 2) **ANMA** (Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti) Covid-19 FASE 2 – ACCOMPAGNARE IL LAVORATORE AL RIENTRO AL LAVORO – Vademecum del Medico competente – Versione 28/04/2020
- 3) **SIML** (Società Italiana di Medicina del Lavoro): "Ruolo del Medico Competente e malattia COVID-19 – Ambito non sanitario". Aprile 2020

*Dott. Luigi Montanari  
Medico Competente*